

STUDIO LEGALE
Avv. SALVATORE V. GRECO
Patrocinante in Cassazione
Via Catania, n. 27 - 90141 Palermo -
Tel. 091/ 349748. fax 091/349884
e-mail: fflgre@tin.it

ATTO EXTRAGIUDIZIARIO E MESSA IN MORA

Dei Sigg.ri 1) MINIO MARCELLO nato a nato e a Trapani il 30.08.1953 c.f. MNIMCL53M30L331H e 2) MATRANGA DARIO nato a Palermo 04.06.1965 c.f. MTR DRA 65H04G273X, in proprio e quali Segretari Regionali e legali rappresentanti pro tempore, della Associazione Sindacale denominata : "- COMITATO DI BASE - DIPENDENTI REGIONALI PER LA CARRIERA - SICILIANI INKAZZATI -" , corrente in Palermo, Via Cavour n. 59, quale associazione sindacale sottoscrittrice dei Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e 3) TESTA dott.ssa ANTONINA nata a Palermo il 23.10.1959, c.f. TSTNNN59R63G273E quale dipendente appartenente al ruolo unico regionale non dirigenziale in servizio presso l'Assessorato regionale ai BB. CC. AA e P.I. con qualifica di " *Istruttore C6* " ai sensi dell'art. 5 l.r.10/2000 e quale rappresentante sindacale aziendale del suddetto sindacato ai fini del presente atto elettivamente domiciliati in Palermo Via Catania n. 27 presso e nello studio dell'Avv. Salvatore V.zo Greco.

CONTRO

- 1) L'Assessorato regionale BB.CC. AA e P.I. in persona del Suo Assessore legale rappresentante pro tempore, per la carica elettivamente domiciliato in Palermo Piazza Croci n. 8.**

- 2) Dipartimento Generale BB.CC. AA. ed E.P. in persona del Suo Dirigente Generale pro tempore per la carica elettivamente domiciliato in Palermo Piazza Croci n. 8.
- 3) Soprintendenza BB. CC. AA. di Palermo in persona del Suo Dirigente- Soprintendente pro tempore per la carica domiciliato in Palermo Via Ausonia n. 22

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

l'Assemblea Regionale Siciliana, con L.r. 15 maggio 2000, n. 10 , ha approvato le : “ ***Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana***”..... ***Omissis... Norme in materia di prepensionamento***”.

L'art. 1 della norma regionale, prevede che :

“ Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell' Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nelle successive lettere a), b), e c)......Omissis

Il Titolo III “ DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA “ - all'art. 22, stabilisce che :

1. *I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'art. 1, sono disciplinati*

dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del Codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salve le disposizioni diverse indicate nella presente legge.

2. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti regionali sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi di lavoro sono stipulati secondo le modalità e con i criteri di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ed i contratti si conformano ai principi di cui all'art. 49, comma 2, del citato decreto legislativo.

Il successivo art. 23, intitolato “ *Estensione di normative* “ specifica quali norme di cui al D. Lgs. 29/93 si applichino al personale regionale ed a quello appartenente agli enti di cui all'art. 1, richiamando tra l'altro il **Titolo IV e di esso l'art. 56** (**disciplina delle mansioni**) il cui comma 1, testualmente recita : “ **Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive..... Omississ.....** “

Il successivo art. 24 – **Contrattazione collettiva** – al comma 3 stabilisce che : “ **L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1, osservano gli obblighi assunti**

con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti”.

Inoltre, con D.P.R.S. 22 giugno 2001 n. 9 , è stata data esecuzione alle previsioni di cui all’art. 5 della medesima legge il quale prevedeva che , **“ PREVIA CONTRATTAZIONE SINDACALE, PER IL PERSONALE NON INQUADRATO NELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E PER IL PERSONALE DIRETTIVO”**, si dovesse **“procedere alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l’individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa... omissis.....”**

- Con il richiamato D.P.R.S. veniva approvato l’allegato accordo sottoscritto in data 28.02.2001 tra l’Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali più rappresentative.

- Con esso si provvedeva a fissare i ***“CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI A REGIME ” dei lavoratori appartenenti ai precedenti livelli giuridici ed economici “***.

Facevano parte integrante dell’accordo due allegati (“A “ e “ B “).

Con l’allegato “ A ” veniva disciplinato il nuovo inquadramento del personale in 4 categorie : A,B,C e D.

Alla categoria “ **D** ” venivano collocati i “ **FUNZIONARI DIRETTIVI** “; alla categoria “ **C** “ gli “ **ISTRUTTORI** “; alla

categoria “ **B** ” i “ **COLLABORATORI** “; alla categoria “ **A** ” gli “ **OPERATORI** “ .

Con l'allegato “ **B** ” venivano individuati i criteri per l'individuazione dei profili professionali a regime, peraltro identici a quelli in vigore nel comparto nazionale EE.LL.

Con il suddetto accordo le parti convenivano inoltre che “ **restano ferme temporaneamente le mansioni attribuite con riferimento alla qualifica posseduta** “ .

Con D.P.R.S di pari data n. 10 , veniva inoltre recepito: “ **l'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001** - *Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto* - **Nuovo ordinamento professionale del personale** - *Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza*” .

Per quanto riguarda il presente atto viene espressamente invocata l'applicazione e l'esecuzione degli obblighi assunti dalla Regione con il “**Nuovo ordinamento professionale del personale** ” ed in modo particolare con gli artt. 1 (*Oggetto e campo di applicazione*), 4 (*Sistema di classificazione del personale*), 5 (*Progressione verticale del nuovo sistema di classificazione*), 6 (*progressione economica della categoria*), 7 (*Area della posizione organizzativa*), 8 (*Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative*) , 13 (*Norme transitorie*), 14 (

Profili professionali) **e, soprattutto, dall'art. 15**
che testualmente recita :

“ INVARIANZA DELLE MANSIONI “

L'INVARIANZA DELLE MANSIONI *dei lavoratori interessati dal presente accordo* **CESSA A FAR DATA DAL 28 FEBBRAIO 2002**, *al fine di consentire che, in ragione della categoria di inquadramento, vengano condotte a termine le procedure di formazione e valutazione siccome previste nell'art. 13 del presente contratto “.*

Con successivi D. A. collettivi nn. 4503, 4504 e 4505 del 7 novembre 2001, pubblicati sul BOLLETTINO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, rispettivamente i primi due sul n. 5 del 18.12.2001 ed il terzo sul n. 1 del 27.02.2002 l'Assessore Regionale destinato alla Presidenza, approvava la nuova classificazione del personale proveniente dal I, II e III livello nella categoria “ B ” – COLLABORATORE ; quelli dal IV,V e VI livello nella categoria “ C” – ISTRUTTORE-; quelli dal VII livello nella categoria “ D ” – FUNZIONARIO DIRETTIVO -, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c. 1, della L.r. 15.05.2000, n. 10, secondo quanto previsto dall'accordo del 28.02.2001, approvato con D.P.R.S. n. 9 del 22.06.2001.

L'art. unico dei succitati decreti, nella parte finale testualmente recita :

“ Resta ferma l'invarianza delle mansioni già ricoperte fino al 28.02.2002 “.

Seguiva l'elenco del personale come sopra riclassificato.

Appare opportuno rammentare che la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di atti e disposizioni relativi al personale HA EFFETTO DI NOTIFICA AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DIPENDENTE.

A partire dal mese di dicembre 2001 (successivo a quello di emissione dei decreti collettivi di riclassificazione) il personale regionale ha percepito gli aumenti stipendiali mensili connessi ai nuovi profili professionali attribuiti con i provvedimenti collettivi di riconoscimento delle nuove mansioni sopra menzionati.

Contraddicendo il contenuto di propri provvedimenti, le singole amministrazioni hanno, di contro, omesso di assegnare alla data del 01.03.2002 le nuove mansioni previste ex artt. 13 e 15 del C.C.R.L. e violando le prescrizioni di propri provvedimenti ha, inoltre, omesso di dare formale esecuzione alle obbligazioni contrattuali assunte con l'art. 15 dell' Ordinamento Professionale, intitolato " INVARIANZA DELLE MANSIONI", che fissava al 28.02.2002 il termine massimo entro il quale provvedere ad emettere i singoli provvedimenti di inquadramento del personale non appartenente al ruolo dirigenziale, con l'attribuzione delle nuove, diverse qualifiche previste dagli accordi collettivi;

Che nella fattispecie, l'inadempimento contrattuale della P.A., non può legittimamente riverberare i suoi effetti negativi e lesivi nei confronti di soggetti che invocano il

riconoscimento di diritti soggettivi propri riconosciuti da norme primarie costituzionali, civilistiche, nazionali e regionali, ma anche secondarie di contrattazione collettiva aventi comunque efficacia “ erga omnes “.

Sempre nella fattispecie (non trattandosi di ruolo dirigenziale nei cui confronti opera la esclusione di cui all’art. 9 della L.r. 10/2000) soccorrono l’art. 56 del D.Lgs 29/93, come richiamato dall’art. 23 della L.r. 10/2000, e l’art. 2103 cod. civ., così come novellato dall’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i quali consacrano il principio della “ contrattualità delle mansioni “.

CONSIDERATO

Che mantenere il personale nelle qualifiche e mansioni previste nella vecchia ed oramai decaduta classificazione significa formalmente e sostanzialmente “ **DEMANSIONARE** ” i lavoratori con tutti gli effetti lesivi di legge.

Che ciò rappresenta inoltre un pregiudizio grave ed irreparabile costituito dal fatto che altri dipendenti , appartenenti alla P.A. ed agli enti pubblici non economici, andrebbero a preconstituirsì, a danno dei dipendenti regionali, titoli specifici per l’avanzamento della carriera e per l’accesso alle fasce superiori, da far valere eventualmente all’interno di procedure concorsuali di “ mobilità interna ed esterna “ di tutto il personale appartenente alla P.A. (fattispecie riconducibile alla c.d. perdita di chance, Cass. Sez. Lavoro 14 dicembre 2001).

Che, per ultimo, non si può sottacere la circostanza che gli organi di controllo contabile potrebbero essere indotti ad iniziare un procedimento di responsabilità amministrativo contabile nei confronti di quanti si saranno resi direttamente responsabili di eventuali danni all'Erario al fine di recuperare somme ritenute indebitamente percepite.

Che, paradossalmente, ma non tanto, i lavoratori potrebbero essere chiamati a restituire quanto asseritamente a loro non spettante, pur invocando oggi, e non solo oggi, l'adibizione a mansioni contrattualmente loro assegnate con decorrenza 01.03.2002 e l'attribuzione del carico di lavoro all'interno dell'ufficio .

CONSIDERATO INOLTRE

Che la giurisprudenza ha attribuito “ **carattere immanente**” al c.d danno da “**dequalificazione**” *fissando il principio secondo cui essa costituisce violazione degli artt. 41 Cost e 2087 c.c. nonché nocumento alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro, la cui lesione si verifica per il riflesso, sia nell'ambiente di lavoro sia all'esterno, sulla dignità dell'uomo e del lavoratore, sulla aspettativa di carriera, sull'immagine e sulla vita di relazione con riferimento anche allo status sociale (c.d. danno alla personalità morale), sia il diritto al risarcimento del danno alla professionalità (tutelata dall'art. 2103 c.c.) che consiste nel mancato incremento delle conoscenze professionali e nel mancato utilizzo delle conoscenze e capacità acquisite, nonché –quando sussistente – del danno biologico per*

lesione anatomo-funzionale del soggetto cioè a dire dell'integrità dello stato di salute.

Che il mancato rispetto della P.A. delle obbligazioni assunte, determina un vulnus alla dignità del lavoratore ed alla sua personalità morale, al suo diritto alla realizzazione delle proprie aspettative nell'ambito dell'attività lavorativa, ed occasiona responsabilità da inadempimento (Cass., Sez Lavoro, 14 novembre 2001 n. 14199).

Che nella fattispecie il comportamento contrario alla legge, alle obbligazioni contrattuali ed ai decreti assessoriali collettivi di riclassificazione è inoltre lesivo dell'art. 2 Cost (che fissa il diritto al rispetto della personalità dell'uomo nella complessità ed unitarietà delle sue componenti e nelle varie sedi o formazioni sociali di svolgimento), concretante di per sé una posizione di diritto soggettivo (Cass. 1° sez. civ., n. 3769/1985).

Che da ultimo la Cass., con pronuncia n. 14443/2000, ha sancito il principio secondo cui *“il danno da demansionamento non si indirizza solo su di un bene immateriale quale “la dignità e le personalità morale del lavoratore”, ma lede il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”*.

Che la giurisprudenza di legittimità si è da tempo consolidata nel riconoscere e dichiarare *«illegittimo il comportamento del datore di lavoro, consistente*

nell'assegnare il dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica, che può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, in forza dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., purché tale reazione risulti "proporzionata" e conforme a buona fede».

Che ricetta giurisprudenza ha sancito il principio secondo cui in caso di violazione da parte del datore di lavoro (tale è diventata la amministrazione resistente ex art. 11 e Titolo III della L.r. 10/2000) degli obblighi imposti dall'art. 2103 cod. civ., come modificato dall'art. 13 della L. n. 300/70, richiamato dall'art. 19, comma 1° del D.Lgs n. 29/93 e ribadito dall' art. 23 L.r. 10/2000 , si viene a creare per il lavoratore quella situazione di pericolo di un «*pregiudizio imminente ed irreparabile*»

Che vani sono rimasti i solleciti verbali e scritti (ultimo dei quali con nota data 16 ottobre 2002) diretti alla Amministrazione di dare formale esecuzione alle obbligazioni assunte con i succitati provvedimenti.

Tutto quanto superiormente premesso, considerato ed esposto con il presente atto, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 come recepita dalla L.R. 10/91 e successive modificazioni ed integrazioni

DICHIARANO FORMALMENTE

1) All'Assessorato regionale BB.CC. AA e P.I. in persona del Suo Assessore legale rappresentante pro tempore, per la carica selettivamente domiciliato in Palermo Piazza Croci n.8 ;

2) Al Dipartimento Generale BB.CC. AA. ed E.P. in persona del Suo Dirigente Generale pro tempore per la carica selettivamente domiciliato in Palermo Piazza Croci n. 8;

3) Alla Soprintendenza BB. CC. AA. in persona del Suo Dirigente- Soprintendente pro tempore per la carica domiciliato in Palermo Via Ausonia n. 22 di volere intervenire, ax art. 9 L. 241/90, come recepita dalla L.R. 10/91, nel procedimento amministrativo, ex L.r. 10/2000, diretto **alla singola, specifica e dettagliata attribuzione al personale regionale, inquadrato sulla scorta della nuova classificazione prevista dai D.P.R.S. nn. 9 e 10 del 29.06.2001, e successivi D.A. collettivi nn. 4503, 4504 e 4505 del 07.11.2001, dei rispettivi carichi di lavoro rientranti nelle rispettive categorie di riferimento, al fine di consentire loro l' effettivo esercizio delle nuove mansioni e ciò anche al fine di rendere concrete ed attuali le finalità di cui all'art. 1 L.r. 10/2000 che ad ogni buon fine si riporta:**

a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

A tale espresso fine

RICHIEDONO FORMALMENTE

1) DI CONOSCERE I NOMI DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DI CIASCUN PROCEDIMENTO sopra indicati e di fissare le date entro cui i medesimi procedimenti dovranno avviarsi e concludersi.

LI INVITANO

a provvedere, in conformità ai doveri di istituto ed obblighi di legge, segnatamente a compiere tutti gli atti necessari al ripristino della legalità dell'agire emanando gli atti e provvedimenti esecutivi dei succitati D.P.R.S., avvertendoli che in difetto, li riterranno **direttamente e personalmente responsabile di tutti i danni, patrimoniali e biologico-morali-esistenziali** sin qui subiti e di quelli che dall'eventuale ulteriore colposo ritardo nell'agire dovessero ulteriormente derivarne segnatamente in capo agli iscritti della Associazione sindacale dichiarante odierna.

AL CONTEMPO LI DIFFIDANO

A compiere atti che possano in via potenziale e concreta arrecare ulteriore pregiudizio ai diritti maturati e maturandi dei medesimi iscritti della dichiarante.

LI AVVERTONO

che decorso inutilmente il termine di giorni 10 dalla notifica del presente atto saranno adite tutte le vie giudiziarie, compresa la tutela ex art. 28 Statuto dei Lavoratori e la Magistratura contabile per il riconoscimento dei diritti di tutti i dipendenti regionali non appartenenti al ruolo della dirigenza iscritti nella organizzazione sindacale odierna dichiarante, per ivi fare accertare rispettivamente la sussistenza di violazioni di leggi civili e di contrattazione collettiva, di fattispecie di responsabilità amministrativa e contabile.

LI AVVERTONO INOLTRE

che decorso il termine di trenta giorni in difetto di idonea comunicazione interruttiva dei superiori ultimi termini, si adirà l'autorità giudiziaria penale per far accertare in quella sede la sussistenza di ipotesi delittuose punite penalmente dall'art. 328 c.p., come introdotto e modificato dalla L. 241/90.

Palermo li 26.11.2002

I Segretari Generali

Marcello Minio in proprio e n.q. Dario Matranga in proprio e n.q.

Testa Antonina in proprio e n.q.

Vere ed autentiche le firme

Avv. Salvatore V. Greco